



COMUNE DI MARMIROLO

Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO COMUNALE
DELLE SAGRE**

(AI SENSI DELL'ART. 18 TER DELLA LR 6/2010)

Approvato con DCC n. 70 del 29/11/2016

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 Definizioni	3
Art. 3 Calendario delle fiere e delle sagre	3
Art. 4 Tempi, modalità e criteri per la formazione del calendario	4
Art. 5 Modifiche al calendario annuale	5
Art. 6 Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti	5
Art. 7 Autorizzazioni	5
Art. 8 Assistenza sanitaria	6
Art. 9 Sanzioni – vigilanza e controllo	6
Art. 10 Norme finali e transitorie	6
Art. 11 Entrata in vigore.....	6

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle sagre e delle fiere nell'ambito del territorio comunale, ai sensi dell'art. 18 bis e 18 ter della LR 6/2010 ed è redatto in conformità alle linee guida di cui alla DGR 2/8/2016 n. X/5519.

Nello specifico il Regolamento diventa lo strumento con cui l'Ente, in riferimento alle attività sopra descritte, persegue il fine dell'armonizzazione e razionalizzazione delle modalità di:

- programmazione e calendarizzazione delle attività;
- presentazione delle istanze volte ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per le attività di pubblico trattenimento, di somministrazione di alimenti e bevande, occupazione suolo pubblico o di qualsiasi altra autorizzazione necessaria allo svolgimento delle manifestazioni;
- rilascio da parte degli Uffici preposti delle suddette autorizzazioni, tramite eventuale specifico atto o presa d'atto di Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.c.i.a.);
- idonea ubicazione delle manifestazioni e dei tempi massimi di attuazione;

Fatto salvo il rispetto di eventuali iter autorizzativi, se necessari, il presente Regolamento non si applica alle seguenti attività:

- eventi svolti su aree private;
- intrattenimenti e somministrazione di alimenti e bevande organizzate da Associazioni rivolte in via esclusiva ai soci;
- intrattenimenti e somministrazione di alimenti e bevande rivolte a determinate categorie di utenza (esempio: festa della scuola, festa dello sport, iniziative di quartiere, etc...);
- le iniziative promosse dagli operatori commerciali in sede fissa locali che utilizzano i plateatici esterni propri o in forza di concessione di suolo pubblico con eventuale occasionale riproduzione musicale o quant'altro;
- eventi con esclusiva somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 2 Definizioni

1. Ai sensi dell'art. 16 della LR 6/2010 si definiscono:

fiera: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;

sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;

calendario regionale delle fiere e delle sagre: l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;

Art. 3 Calendario delle fiere e delle sagre

1. Il comune al fine di consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre, nonché per permettere all'amministrazione comunale la verifica della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei organizzati sul suo territorio, entro il 30 novembre di ogni anno redige ed approva mediante deliberazione di giunta comunale un elenco delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno seguente sulla base delle istanze ricevute alle quali aggiungere quelle eventualmente organizzate direttamente dal comune.

2. Entro il successivo 15 dicembre di ogni anno il comune carica l'elenco annuale approvato sull'apposita piattaforma Regionale di cui alla DGR 2/8/2016 n. X/5519.

Art. 4 Tempi, modalità e criteri per la formazione del calendario

1. Per la predisposizione dell'elenco, gli organizzatori devono depositare istanza per lo svolgimento delle fiere o delle sagre che si terranno sul territorio comunale nell'anno successivo entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno, compilando il modulo di istanza predisposto dal comune e disponibile sul sito web dello stesso.

2. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, quanto segue:

- a) Dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
- b) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email /telefono);
- c) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- d) Denominazione, ubicazione, data ed orari di svolgimento della manifestazione;
- e) Indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f) Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g) Programma di massima della manifestazione;
- h) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale;
- i) indicazione delle modalità previste per la raccolta differenziata dei rifiuti e per il relativo smaltimento al termine della manifestazione;

3. Il comune istruisce l'istanza e, in carenza di dati, può richiedere integrazione della stessa da far pervenire entro un termine congruo definito dal comune medesimo ai fini della predisposizione della proposta di calendario di cui al punto successivo;

4. Il comune entro il 15 novembre di ogni anno predispone una proposta di calendario;

5. All'interno del calendario verranno inseriti anche gli eventi direttamente organizzati dal comune;

6. La proposta di calendario è redatta nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le domande verranno esaminate secondo l'ordine di presentazione e saranno accolte secondo i criteri di priorità di cui al comma seguente;
- b) Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, il comune non può autorizzare, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo svolgimento contestuale (medesime fasce orarie) di mercati, fiere e sagre. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nelle stesse aree e negli stessi giorni, il comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai criteri di cui all'allegato A paragrafo IV comma 3 della D.G.R. Lombardia 2 agosto 2016 n.X/5519, ovvero:
 - sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
 - forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la Sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità etc. etc.);
 - anni di svolgimento della Sagra;
 - grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
 - ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
- c) Le sagre e fiere non devono prevedere somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea per una durata eccedente l'evento in oggetto; i medesimi criteri sono previsti per le attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale in quanto la situazione vincolistica del comune di Marmirolo non rileva emergenze che necessitano di restrizioni derivanti da motivi imperativi di interesse generale. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea deve svolgersi comunque nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela di consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione;

7. L'istanza è rigettata in caso di contrasto della stessa con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali.

8. L'inserimento della sagra o fiera nel calendario con relativa istanza non sostituisce nessuna licenza/autorizzazione/scia. Pertanto qualora nell'ambito della sagra, fiera siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura soggette a licenza di pubblica Sicurezza, autorizzazioni e/o Segnalazione di Inizio attività le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra, o comunque entro i termini previsti dalle specifiche normative di settore.

9. Il calendario viene sottoposto alla commissione di cui all'art.19 della L.R.6/2010 e smi, qualora istituita, ovvero, sentite le medesime associazioni in caso di commissione non istituita, al fine dell'inserimento sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da regione Lombardia entro il 15 dicembre di ogni anno.

Art. 5 Modifiche al calendario annuale

1. Il comune cura eventuali eccezionali integrazioni o modifiche al calendario, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti nonché le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche e per il settore della somministrazione.

2. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

Art. 6 Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti

1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e nel rispetto dei vigenti regolamenti in materia di occupazione di suolo pubblico, il comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra.

2. Il comune può prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa, pubblici esercizi o ambulanti, che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale, nonché agli operatori non professionali (artisti, creatori delle opere di proprio ingegno). Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra. L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il comune.

Art. 7 Autorizzazioni

1. Gli organizzatori delle Sagre dovranno presentare, prima dell'inizio di ogni manifestazione, adeguata istanza telematica allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune tramite il portale Impresa in un giorno (www.impresainungiorno.gov.it) relativamente alle attività di pubblico trattenimento e di somministrazione di alimenti e bevande, con le modalità e le tempistiche previste nel presente articolo.

2. Attività di somministrazione di alimenti e bevande: dovrà essere presentata, con congruo anticipo, adeguata Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) con relativa notifica sanitaria ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004. Lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune provvederà all'inoltro della documentazione all'ATS competente per territorio per gli eventuali controlli igienico-sanitari di propria pertinenza. E' fatto obbligo di produrre, o tenere comunque a disposizione per eventuali verifiche, adeguata documentazione relativa a:

- certificazione di idoneità statica delle strutture allestite (anche temporanee);
- dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati;
- idoneità dei mezzi antincendio.

3. L'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande all'interno di aree sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale è assoggettata ad espressa autorizzazione. Per le aree sottoposte a tutela artistica, storica architettonica, paesaggistica e ambientale, per le quali la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art.72 della L.R.6/2010 è soggetta ad autorizzazione si rimanda alla tavola 01/12 "vincoli ed elementi prescrittivi" del piano delle regole del P.G.T. vigente e/o tavola analoga di identificazione dei vincoli in caso di variante al P.G.T.

Le attività di pubblico trattenimento verranno autorizzate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Art. 8 Assistenza sanitaria

1. Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 2453 del 07/10/2014, relativa al Recepimento dell'accordo tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate, gli organizzatori delle Sagre dovranno presentare ad AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) adeguata segnalazione dell'evento, come previsto nelle linee guida emesse dalla stessa Azienda, nei seguenti termini:

- almeno 15 giorni prima della data di inizio per eventi con basso rischio;
- almeno 30 giorni prima della data di inizio per eventi con rischio moderato;
- almeno 45 giorni prima della data di inizio per eventi con rischio elevato.

2. La valutazione del profilo di rischio dovrà essere effettuata tramite la compilazione del questionario all'interno delle procedure previste da AREU per la gestione delle emergenze, le cui linee guida sono reperibili al sito www.areu.lombardia.it

Art. 9 Sanzioni - vigilanza e controllo

1. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento comunale si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 secondo quanto definito dal Responsabile competente in relazione alla violazione rilevata.

2. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.

3. In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi precedenti sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.

4. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale nonché in generale tutte le altre Forze dell'Ordine.

Art. 10 Norme finali e transitorie

In fase di prima applicazione (anno 2016) il termine per il deposito delle istanze di cui all'art.4 è derogabile al termine ultimo definito in base alle disposizioni regionali.

La programmazione annuale verrà applicata dalle sagre e dalle fiere che inizieranno e si svolgeranno nell'anno 2017.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla sua pubblicazione.